SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 284

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 dicembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2014.

Accertamento dell'importo rimborsato a scadenza di buoni del Tesoro poliennali 15 novembre 2011 - 15 novembre 2014, eseguito con le disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) Testo Unico ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli Intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Visto l'art. 3 del citato Testo Unico ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013 (decreto cornice per l'anno finanziario 2014), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro;

Vista la propria disposizione n. 85209 del 10 novembre 2014, trasmessa alla Banca d'Italia, con cui, in applicazione della predetta normativa, è stata stabilita un'operazione di rimborso tramite l'utilizzo del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 1174804/14 del 26 novembre 2014 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione di rimborso e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» l'importo derivante da tale operazione;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato Testo Unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato.

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del Testo Unico citato nelle premesse, si accerta che in data 17 novembre 2014 è stata effettuata un'operazione di rimborso a scadenza a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, per un valore nominale di euro 3.671.000.000,00 di Buoni del Tesoro Poliennali 15 novembre 2011 - 15 novembre 2014 - codice titolo IT0004780380 - in circolazione per euro 14.495.276.000,00.

2. In data 17 novembre 2014, giorno fissato per il regolamento dell'operazione, la consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale del titolo di cui al comma 1 del presente decreto per l'importo a valere sulle disponibilità del Fondo. Al capitolo di spesa corrispondente è apportata la conseguente modifica.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2014

Il dirigente generale: CANNATA

14A09500

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 novembre 2014.

Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del prodotto fitosanitario «Credit 540» contenente la sostanza attiva glifosate, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 28 marzo 2014 (prot. n. 12117) dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario CREDIT 540, a base della sostanza glifosate, come erbicida, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro, è stata esaminata e valutata positivamente da parte di un Gruppo di esperti che afferiscono alla Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Visto il successivo parere della Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari, sentita per via telematica, che conferma quanto espresso dagli esperti del Gruppo afferenti alla suddetta Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari;

Viste le note di cui l'ultima in data 17 ottobre 2014 (prot. n. 39429) con le quali è stato richiesto all'Impresa dall'Impresa Nufarm Italia S.r.l. di inviare la pertinente documentazione necessaria a completare il suddetto *iter* autorizzativo del prodotto CREDIT 540;

Viste le note di cui l'ultima in data 27 ottobre 2014 (prot. n 40442) con la quale l'Impresa ha trasmesso la documentazione richiesta e necessaria al completamento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CREDIT 540;

Ritenuto pertanto di autorizzare il prodotto fitosanitario fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva come riportato nel reg. (UE) n. 540/2011;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia S.r.l., con sede legale in Milano, viale Luigi Majno n. 17/A, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario CREDIT 540, a base della sostanza glifosate, come erbicida per impieghi extra-agricoli, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario CREDIT 540 è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, pertanto, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro.

L'iscrizione è valida fino al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva riportata nel reg. (UE) n. 540/2011.

Il prodotto è preparato e confezionato nello stabilimento dell'impresa Althaller Italia S.r.l., San Colombano al Lambro (MI) ed importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere Nufarm UK Ltd - Wyke (UK) e Nufarm Gmbh & Co KG - Linz (Austria).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 650; litri 1 - 5 - 10 - 15 - 20 - 1000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16064.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 3 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

CREDIT® 540

Erbicida totale ad azione sistemica per impieghi extra-agricoli – Uso professionale
Liquido solubile concentrato

Meccanismo d'azione gruppo G (HRAC)

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 43,9 (g/l 540)
(equivalenti a 715 g/l sotto forma di sali ammonio e isopropilamminico)
Acqua q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano – Sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

Officina di Produzione:
Nufarm UK Ltd. – Wyke (UK)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Autorizzazione del Ministero Salute n° XXXXX del ......
Contenuto netto: 5 – 10 – 25 – 50 - 100 - 250 - 500 - 650 ml; 1 – 5 – 10 – 15 – 20 – 1000 [1] litri
Partita n°: vedere sulla confezione.

Informazioni mediche: *in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.*

Prescrizioni supplementari:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la miscela, il carico e l'applicazione indossare protezioni adeguate (tuta standard e guanti). La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per l'alimentazione animale. Evitare il rientro in campo di animali per almeno 24 ore dopo il trattamento dandone informativa, nel caso di aree urbane, con eventuali cartelli. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare una fascia di 5 metri da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare macchine irroratrici dotate di ugelli che riducano la deriva del 60%.

MODALITA' DI IMPIEGO
Caratteristiche:
Il prodotto è un diserbante sistemico di post-emergenza efficace su tutte le infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono così devitalizzati. CREDIT® 540 è rapidamente disattivato a contatto con il terreno, quindi la presenza del prodotto nel terreno non causa alcun danno alle colture perenni arbustive e arboree. Non possedendo il prodotto alcuna efficacia residuale, per contenere l'eventuale nascita di infestanti dopo l'applicazione, è opportuno intervenire con un erbicida ad azione antigerminello o ad assorbimento radicale. L'effetto biologico di CREDIT® 540 si manifesta con un ingiallimento ed un appassimento graduale delle piante fino alla completa devitalizzazione delle stesse, anche a livello dell'apparato radicale.

Diserbo totale di sedi ferroviarie, bordi stradali, boschi, argini di canali, fossi e scoline in asciutta, aree industriali, aree ed opere civili, bonifica selettiva in aree urbane.

APPLICAZIONI FOGLIARI:
Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia in estate che in autunno o in primavera. Diluire la dose da applicare ad ettaro (= 10.000 m^2) in 100-250 litri d'acqua, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura irrorante. E' opportuno, in presenza di folta vegetazione da distruggere, aumentare i volumi di acqua fino a 1000 litri per ettaro. Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti.

Infestanti	Dose per ettaro	Dose per 100 m^2
Infestanti annuali nei primi stadi (entro i 15 – 20 cm di sviluppo): *Avena spp (*Avena), *Lolium spp.* (Loglio*)*, *Echinocloa spp.* (Giavone), *Amaranthus spp.*(Amaranto), *Chenopodium spp.* (Farinaccio), *Raphanus spp.* (Rafano selvatico), *Senecio spp.* (Senecio), *Sinapis spp.* (Senape), *Solanum nigrum* (Erba morella).	**2 – 3 litri**	**20 – 30 ml**
Infestanti biennali: *Silybum marianum* (Cardo mariano), *Malva spp.* (Malva), *Picris spp.* (Lattajola).	**3 – 4 litri**	**30 – 40 ml**
Infestanti perenni: *Cirsium arvense* (Stoppione), *Artemisia vulgaris* (Artemisia), *Plantago spp.* (Piantaggine), *Taraxacum officinale* (Tarassaco), *Rumex spp.* (Romice), *Sorghum halepense* (Sorghetta), *Convolvulus arvensis* (Villucchio comune), *Cynodon dactylon* (Gramigna), *Rubus spp.* (Rovo).	**4,5 - 5,3 litri**	**45 – 53 ml**

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 3 NOV. 2014

APPLICAZIONI SU SINGOLE PIANTE ARBOREE per diradamento, eliminazione, bonifica, contenimento
Il trattamento è particolarmente indicato per limitare la colonizzazione di piante arbustive invasive, quali *Ailanthus altissima* (Albero del paradiso), *Robinia pseudoacacia* (Acacia) e *Celtis australis* (Bagolaro).
L'elevata sistemia del principio attivo e la facilità delle piante ad assorbirlo attraverso numerosi organi vegetativi, rende possibile una metodologia applicativa molto ampia e che permette le migliori condizioni operative· praticità, sicurezza per gli astanti ed operatori ed economicità dei tempi di esecuzione. Il periodo più indicato per l'intervento è l'autunno o la primavera.

Iniezioni al tronco mediante idonee attrezzature (siringhe, flebo, ecc.):
2,5 ml di prodotto puro o diluito in acqua al 50% per giovani alberi con tronco fino ad un diametro di 10 cm.
Su alberi con diametro superiore ai 10 cm, i punti di iniezione devono essere aumentati in relazione al diametro stesso, indicativamente nel rapporto di un foro per ogni 10 cm di diametro. Su alberi ben sviluppati (oltre i 4 metri) applicare per ogni punto di iniezione almeno **4 ml** di prodotto puro o diluito. Si consiglia una profondità del foro di non oltre 5-6 cm.

Applicazioni localizzate sul taglio fresco di tronchi o grosse branche:
Intervenire immediatamente dopo il taglio, oppure entro un paio di giorni e comunque prima della cicatrizzazione.
Distribuire uniformemente CREDIT® 540 puro oppure diluito in acqua al 30-50% mediante un pennello o un micro-irroratore ("spruzzetta") su tutta la superficie del taglio includendo anche un tratto di corteccia di 2-3 cm sotto di esso. Eseguire un solo passaggio, oppure due in caso di diluizione.

Pennellature al tronco di piante con corteccia ancora erbacea, oppure in grado di assorbire il prodotto:
CREDIT® 540 deve essere distribuito uniformemente ed abbondantemente (evitando il gocciolamento sul terreno) allo stato puro oppure diluito in acqua al 50%, mediante un pennello o un micro-irroratore ("spruzzetta"). Bagnare bene tutta la superficie del tronco iniziando dal colletto fino ad almeno un metro di altezza.
Qualora sul tronco siano presenti muschi o licheni, spazzolare o pulire l'area interessata al trattamento, in queste condizioni l'aggiunta di un veicolante migliora l'efficacia di CREDIT® 540 (es. preparati a base di alcool grasso etossilato).

AVVERTENZE
Le piogge che cadono entro 12 ore dall'applicazione possono ridurre l'efficacia del prodotto, pertanto, per ottenere il massimo risultato, si sconsiglia di programmare l'intervento quando sono previste piogge nel giorno dell'applicazione. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitano la crescita delle infestanti e favoriscono l'esito del diserbo, le temperature ridotte e il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non senescenti. Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. stoppione, artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno o al taglio meccanico. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta. L'efficacia erbicida può esser ridotta da: precipitazioni prossime all'intervento, il taglio, il pascolo, il danneggiamento della vegetazione, la siccità, il freddo, gli attacchi parassitari e comunque quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto.

Preparazione della miscela
Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

Note importanti
Munirsi sempre di guanti protettivi durante le applicazioni
Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 2-3 bar) con barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto con l'apparato fogliare di colture o piante non bersaglio, provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i polloni ed i ricacci alla base delle piante arboree che si vogliono conservare. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli antideriva oppure "campane" di protezione.

FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, polloni del tronco e del portainnesto) di tutte le piante. Evitare formazioni di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con tre risciacqui successivi di acqua le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

[1] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 3 NOV. 2014

CREDIT® 540

Erbicida totale ad azione sistemica per impieghi extra-agricoli – Uso professionale
Liquido solubile concentrato

Meccanismo d'azione gruppo G (HRAC)

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 43,9 (g/l 540)
(equivalenti a 715 g/l sotto forma di sali ammonio e isopropilamminico)
Acqua q.b. a g 100

CONSIGLI DI PRUDENZA:
P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della registrazione:
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano – Sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

Officina di Produzione e confezionamento:
Nufarm UK Ltd. – Wyke (UK)
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)

Autorizzazione del Ministero Salute n° XXXXX del ......

Contenuto netto: 5 – 10 – 25 – 50 - 100 - 250 - 500 - 650 ml
Partita n°: vedere sulla confezione.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÓ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 3 NOV. 2014

® Marchio registrato Nufarm

14A09297

DECRETO 7 novembre 2014.

Ri-registrazione del prodotto fitosanitario Pirimor M.G.F. contenente la sostanza attiva pirimicarb, basata sulla valutazione del dossier A 10788A, alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (EU) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE della Commissione europea, relativo all'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano nel regolamento (UE) 540/2011 della Commissione europea, tra le quali la sostanza attiva pirimicarb;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva pirimicarb decade il 31 gennaio 2017, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commissione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga fino al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione di alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza attiva pirimicarb;

Visti il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Pirimor M.G.F. (reg. n. 4701) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a.;

Viste l'istanza presentata dall'Impresa titolare della succitata registrazione volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A 10788A, presentato dall'impresa Syngenta Italia S.p.a., conforme ai requisiti richiesti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato dossier A 10788A, svolta dall'Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condizioni di impiego previste dalla direttiva 2006/39/CE della Commissione europea;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose;

Considerato che il prodotto fitosanitario Pirimor M.G.F. (reg. n. 4701) è attualmente in commercio con l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Visto che per il prodotto fitosanitario in questione sono allegate al presente decreto le etichette adeguate secondo i principi uniformi ma conformi alle suddette direttive in materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare della registrazione ha comunicato di aver provveduto alla classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimicarb, il prodotto fitosanitario Pirimor M.G.F. (reg. n. 4701) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a., alle condizioni definite dalla direttiva 2006/39/CE e valutate secondo i principi uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione europea, sulla base del dossier presentato, conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione europea;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

È ri-registrato fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva pirimicarb, il prodotto fitosanitario Pirimor M.G.F. (reg. n. 4701) dell'Impresa Syngenta Italia S.p.a., secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nelle etichette allegate al presente decreto.

Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presento decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uniformi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Il prodotto fitosanitario riportato in allegato, a base della sostanza attiva pirimicarb, è ri-registrato fino **al 30 aprile 2018**.

N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa
4701	**PIRIMOR M.G.F.**	**17/03/1982**	Syngenta Italia S.p.a.

Modifiche autorizzate

Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE:

Indicazioni di pericolo:
Tossico
Pericoloso per l'ambiente

Frasi di rischio:
R20: Nocivo per inalazione
R25: tossico per ingestione
R36: Irritante per gli occhi
R50/53: Altamente tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

Consigli di prudenza:
-S2: Conservare fuori dalla portata dei bambini
-S13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
-S20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
-S35: Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
-S45: In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico
-S57: Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

Nuova classificazione stabilita dall'Impresa in adempimento dell'obbligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Indicazioni di pericolo:
-Tossico se ingerito-H 301
-Grave irritazione oculare- H319
-Nocivo se inalato-H 332
-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H 410
-Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso–EUH401;

Consigli di prudenza:
-Tenere fuori dalla portata dei bambini-P 102
-Evitare di resprirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol P261
-Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso-P280
-In caso di ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico- P301+P310
-In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevolo farlo. Continuare a sciacquare-P 313
-Se l'irritazione degli occhi persisite consultare un medico –P 337
-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501

s.a. pirimicarb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi

syngenta

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRIMOR M.G.F.

Aficida a rapida azione in formulazione granuli disperdibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pirimicarb puro g 50
disperdenti, bagnanti q.b. a g 100
Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 4701 del 17.03.1982

Partita n.:

1 kg

Altro stabilimento di produzione: . TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 10; g 75; g 100; g 150; g 500; kg 5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI

Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Se si opera con atomizzatori, indossare una maschera protettiva.

CARATTERISTICHE

PIRIMOR M.G.F. è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

Preparazione della soluzione di impiego:

Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

COMPATIBILITÀ

PIRIMOR M.G.F. è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ

Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014 **e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12**

syngenta

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp* *Myzus cerasi* *Myzus spp.*	75	1,125	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	75	1,125	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp.* *Myzus persicae*	100	0,75	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri* *Aphis spp.* *Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae* *Aphis spp.* *Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*	100	1	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp.* *Myzus persicae*	100	1,2	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri* *Aphis spp.* *Myzus persicae*		0,5	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani.*		0,5	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni
Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae.*		0,5	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni
Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		0,42	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del...........................e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

27 NOV 2014

Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		0,75	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		0,75	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		0,5	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		0,5	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo	*Aphis spp.* *Myzus persicae*		1	1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	
in serra			1	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014 e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

MINISTERO DELLA SALUTE

PIRIMOR M.G.F.

Aficida a rapida azione in formulazione granuli disperdibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
Pirimicarb puro g 50
disperdenti, bagnanti q.b. a g 100
Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico se ingerito
Provoca grave irritazione oculare
Nocivo se inalato
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PERICOLO

CONSIGLI DI PRUDENZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
In caso di ingestione: contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente.

Syngenta Italia S.p.A.
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1
Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 4701 del 17.03.1982

Partita n.:

g 10

Altro stabilimento di produzione: . TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 75

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.........................e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, secondo la procedura prevista dall'art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12

- 7 NOV. 2014

syngenta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

PIRIMOR M.G.F.

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti in formulazione granuli disperdibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:
Pirimicarb puro g 50
disperdenti, bagnanti q.b. a g 100
Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione
Tossico per ingestione
Irritante per gli occhi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 4701 del 17.03.1982

Partita n.:

1 kg

Altro stabilimento di produzione: . TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 10; g 75; g 100; g 150; g 500; kg 5

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: durante le fasi di miscelazione indossare indumenti protettivi, guanti e scarpe adatti. Rientrare sui terreni trattati indossando guanti adatti.

Per proteggere gli organismi non bersaglio, rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 15 metri o in alternativa di 10 metri con l'uso di ugelli antideriva con 50 % di riduzione.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: inibitore della acetilcolinesterasi con la quale forma un legame labile che, determinando una facile regressione della sintomatologia, può indurre il paziente a sottovalutare l'intossicazione.
Sintomi muscarinici: disturbi dell'accomodazione, ambliopia, miosi, lacrimazione; scialorrea e broncorrea con broncospasmo; vomito, diarrea; bradicardia.
Sintomi nicotinici: tremori e fibrillazioni muscolari, convulsioni, ipertensione, tachicardia, paralisi flaccida generalizzata, collasso cardiocircolatorio.
Terapia: atropina.
Controindicazioni: ossime.
Consultare un Centro Antiveleni.

NORME PRECAUZIONALI
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Se si opera con atomizzatori, indossare una maschera protettiva.

CARATTERISTICHE
PIRIMOR M.G.F. è efficace contro tutte le specie di afidi comprese quelle resistenti agli esteri fosforici. Esplica rapidamente il suo effetto con azione fumigante e translaminare riuscendo a colpire gli afidi annidati nelle foglie accartocciate. Alle dosi consigliate non è pericoloso per i predatori degli afidi. Non lascia odori sgradevoli.

Preparazione della soluzione di impiego:
Riempire la botte con il minimo di acqua necessario per far funzionare la pompa e l'agitatore. Azionare l'agitatore al massimo regime. Versare la necessaria quantità di prodotto nella botte mantenendo l'agitatore in funzione, quindi completare il riempimento con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

COMPATIBILITÀ
PIRIMOR M.G.F. è compatibile con la maggior parte dei prodotti normalmente utilizzati nei trattamenti antiparassitari salvo con quelli a reazione alcalina.
In presenza di nuove varietà o selezioni per le quali non si abbia sufficiente sicurezza od esperienza effettuare prima piccole prove di saggio.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere, inoltre, osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITÀ
Il prodotto è nocivo per gli animali domestici e per il bestiame.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

- 7 NOV. 2014

syngenta. Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 7 NOV. 2014

CAMPI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dosi g/hl	Dose Kg/ha *	Volume acqua (l)	note	Intervallo di sicurezza
Pesco, nettarine, albicocco, susino, ciliegio	*Myzus persicae, Hyalopterus spp., Brachycaudus spp Myzus cerasi Myzus spp.*	75	1,125	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Pomacee	*Dysaphis spp., Eriosoma spp., Aphis spp.*	75	1,125	1500	2 applicazioni a distanza di 7-10 giorni	7 giorni
Orticole in pieno campo: Fragola, pomodoro, melanzana, peperone, carciofo, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, asparago, piselli e fagioli freschi (con e senza baccello), piselli e fagioli da granella, cipolla, aglio e scalogno, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano	*Aphis spp. Myzus persicae*	100	0,75	200-750	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero, carota, prezzemolo a grossa radice, e rafano; cipolla, aglio e scalogno, cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles; piselli freschi (con baccello), fagioli freschi (con e senza baccello): 3 giorni piselli e fagioli da granella, piselli freschi (senza baccello), carciofo, fragola, lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 7 giorni asparago: 7 mesi (trattare dopo la raccolta dei turioni)
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*					
Cavolo cappuccio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo di Bruxelles	*Brevycorine brassicae Aphis spp. Myzus persicae*					
Orticole in serra: Fragola, peperone, cetriolo, zucchino, melone, zucca, cocomero	*Aphis spp. Myzus persicae*	100	1	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	fragola, pomodoro, melanzana, cetriolo e zucchino: 7 giorni peperone, melone, cocomero e zucca: 3 giorni
Pomodoro e melanzana	*Aphis spp. Myzus persicae*	100	1,2	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	
Lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche	*Nasonovia ribis-nigri Aphis spp. Myzus persicae*		0,5	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	lattuga ed altre insalate comprese le brassicacee; erbe fresche: 10 giorni
Patata	*Macrosiphum euphorbiae; Myzus persicae; Aphis nasturtii; Aulacorthum solani.*		0,5	300-400	2 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	7 giorni

Mais, sorgo e miglio	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae.*		0,5	200-400	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	Mais: trattamenti ammessi fino alla fase di emergenza infiorescenza
Mais dolce				200-600		Mais dolce: 7 giorni
Cereali: frumento, segale, triticale, orzo e avena	*Macrosiphum avenae; Rhopalosiphum padi; Rhopalosiphum maydis; Sitobion avenae*		0,42	200-400	2 applicazioni a distanza di 14 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di maturazione latteo-cerosa
Bietola rossa, rapa e navone	*Aphis spp. Myzus persicae*		0,75	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Barbabietola da zucchero	*Aphis spp. Myzus persicae*		0,75	400-600	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	7 giorni
Lino, colza e senape	*Aphis spp. Myzus persicae*		0,5	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	trattamenti ammessi fino alla fase di inizio maturazione
Girasole	*Aphis spp*		0,5	300-600	2 applicazioni a distanza di 7 giorni	21 giorni
Floreali ornamentali in pieno campo	*Aphis spp. Myzus persicae*		1	1000	1 applicazioni a distanza di 7-14 giorni	
in serra			1	200-1000	2 applicazioni a distanza di 7-12 giorni	

* Indipendentemente dai volumi di acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella per ciascuna coltura.

syngenta

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del - 7 NOV. 2014

syngenta

PIRIMOR M.G.F.

Aficida a rapida azione attivo anche contro gli afidi resistenti in formulazione granuli disperdibili

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Pirimicarb puro	g	50
disperdenti, bagnanti q.b. a	g	100

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica.

TOSSICO

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per inalazione
Tossico per ingestione
Irritante per gli occhi

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni; In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta); Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

SYNGENTA ITALIA S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Salute n. 4701 del 17.03.1982

Partita n.:

g 10

Altro stabilimento di produzione: . TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 75

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del – 7 NOV. 2014

14A09298

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 18 novembre 2014.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la richiesta dell'interessato volta a ottenere la cancellazione della varietà indicata nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che la varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, la sotto riportata varietà, iscritta al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, è cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
9951	Orzo distico	Kaleidos	Nickerson Internation Research e Limagrain Italia S.p.A.	29/09/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2014

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

14A09310

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 novembre 2014.

Nomina del collegio commissariale della Infocontact S.r.l., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto del Tribunale di Lamezia Terme in data 21 ottobre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Infocontact S.r.l.;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39. comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di procedere alla nomina di un collegio commissariale ai sensi dell'art. 38, comma 2, del sopracitato decreto legislativo N. 270/99 e di nominare i signori prof. Francesco Perrini, già commissario giudiziale della medesima società, prof. Enrico Laghi ed avv. Federico Sutti;

Considerato che i signori prof. Francesco Perrini, prof. Enrico Laghi ed avv. Federico Sutti rispondono ai requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Infocontact S.r.l. sono nominati commissari straordinari il prof. Francesco Perrini, nato a Bari il 10 dicembre 1965, il prof. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969, e l'avv. Federico Sutti, nato a Milano il 6 gennaio 1965.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Lamezia Terme;

alla Camera di Commercio di Lamezia Terme ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Calabria;

al Comune di Lamezia Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

14A09309

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 novembre 2014.

Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia. (Ordinanza n. 208).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della regione Lombardia;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio interessato dagli eventi in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Direttore generale sicurezza, protezione civile ed immigrazione della regione Lombardia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle Province interessate, nonché delle strutture organizzative e del personale della regione Lombardia e degli enti pubblici dipendenti.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dagli Enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;

c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati agli Enti locali previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014, nel limite massimo di euro 5.500.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La regione Lombardia e i Comuni interessati sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato può provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992.*

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il Commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il Commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore pro-capite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 20 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui al comma 2, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2014

Il Capo del dipartimento
GABRIELLI

AVVERTENZA: *«Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it», sezione «provvedimenti».*

14A09341

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013 - Aggiornamento dell'elenco delle infrastrutture strategiche stradali relative alla regione Basilicata (Delibera CIPE n. 62/2011). (Delibera n. 33/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'art. 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'art. 61 della legge n. 289/2002, assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e in particolare l'art. 16, comma 2, in cui sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (GU n. 122/2014), con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato art. 7 della legge n. 122/2010 relative, tra l'altro, alla gestione del FSC;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (*G.U.* n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera di questo Comitato 6 marzo 2009, n. 1 (*G.U.* n. 137/2009) che, alla luce delle riduzioni complessivamente apportate in via legislativa, ha ridefinito le risorse FSC 2007-2013 disponibili in favore delle Regioni e Province autonome;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” con la quale sono stati ulteriormente ridefiniti gli importi dei PAR di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la propria delibera 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), concernente l’individuazione e l’assegnazione di risorse a interventi di rilievo nazionale e interregionale e di rilevanza strategica regionale per l’attuazione del “Piano nazionale per il Sud”;

Considerato che, nell’ambito delle assegnazioni disposte con la citata delibera n. 62/2011 per il finanziamento delle infrastrutture strategiche interregionali e regionali, sono stati assegnati alla Regione Basilicata 206,5 milioni di euro per il finanziamento di infrastrutture stradali (punto 2, lettera B, tavola 9 ed elenco allegato alla delibera stessa), fra cui: 35,1 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza della S.S. n. 658 “Nuovo itinerario Potenza - Melfi”; 55,1 milioni di euro per l’itinerario Murgia-Pollino, tratto “Basentana - S.S. Sinnica (Pisticci-Tursi); 0,3 milioni di euro per la “S.S. n. 95 - Costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese”; 0,3 milioni di euro per la S.S. n. 95 “Adeguamento dello svincolo per Satriano”; 2,5 milioni di euro per l’itinerario Salerno-Potenza-Bari: “Tronco I: valico di Pazzano: collegamento S.S. 407 - S.S. 96 bis (circa 21 *Km)*”; 2,5 milioni di euro per l’itinerario Murgia-Pollino, tratto Matera-Ferrandina-Pisticci; 1 milione di euro per l’itinerario Gioia del Colle-Matera;

Vista inoltre la propria delibera 18 febbraio 2013, n. 9 (*G.U.* n. 148/2013), con la quale viene espresso parere favorevole sullo schema di contratto di programma ANAS per l’anno 2012 nell’ambito del quale sono ricompresi gli interventi relativi alla Regione Basilicata oggetto di aggiornamento con la presente delibera;

Vista la nota n. 852-P del 2 aprile 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, delegato alla gestione del FSC, cui è allegata la nota informativa predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica — successivamente integrata dalle note del DPS n. 4347 del 14 maggio 2014 e n. 4517 del 19 maggio 2014 — concernente la proposta di aggiornamento dell’elenco relativo alle infrastrutture stradali da realizzare nella Regione Basilicata di cui alla predetta delibera n. 62/2011, con riguardo alle opere sopraindicate, aggiornamento che comprende informazioni di dettaglio in ordine alle fasi di realizzazione e alla relativa copertura finanziaria;

Considerato, con particolare riferimento alla “S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi. Interventi di messa in sicurezza”, che la citata delibera n. 62/2011 ne ha previsto il finanziamento per un importo complessivo di 35,1 milioni di euro a valere sul FSC 2007-2013, a fronte di un costo totale di 200 milioni di euro e tenuto conto che successivamente — in applicazione del richiamato decreto legge n. 95/2012 recante riduzioni di spesa a carico delle Regioni a statuto ordinario — la Regione Basilicata con propria delibera di Giunta n. 1037/2013 ha ridotto tale finanziamento di un importo di 12,33 milioni di euro, rideterminando conseguentemente la disponibilità per l’intero intervento, a valere sul FSC 2007-2013, in 22,77 milioni di euro;

Tenuto conto altresì che con la successiva delibera di Giunta regionale n. 512/2014, la stessa Regione ha individuato una diversa copertura alle riduzioni, per 12,33 milioni di euro, disposte in applicazione del citato decreto-legge n. 95/2012, ponendo tale copertura a carico delle risorse derivanti dal patto regionale verticale incentivato come indicato nella delibera di Giunta regionale n. 305/2014 e ripristinando in tal modo le risorse FSC 2007-2013 disponibili per l’intervento, per complessivi 35,1 milioni di euro;

Considerato pertanto, sempre con riferimento alla “S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi. Interventi di messa in sicurezza”, che la proposta riguarda l’articolazione dell’intervento in tre stralci funzionali, dei quali il primo risulta integralmente finanziato con copertura, per 10 milioni di euro, a carico di risorse regionali già disponibili e, per 22,77 milioni di euro, a carico del FSC 2007-2013, il secondo stralcio è altresì integralmente finanziato per un importo di 12,33 milioni di euro, a valere sul FSC 2007-2013, in esito alle citate determinazioni regionali, mentre per il terzo stralcio restano da reperire integralmente le relative coperture finanziarie, pari a complessivi 154,90 milioni di euro, come peraltro già previsto dalla delibera n. 62/2011;

Considerato che, con riferimento all’opera stradale “Murgia-Pollino, tratto Basentana - S.S. Sinnica (Pisticci-Tursi)” — il cui costo totale ammonta a 100 milioni di euro, finanziato con la delibera n. 62/2011 per un importo complessivo di 55,1 milioni di euro a valere sul FSC 2007/2013 — la proposta ne prevede l’articolazione in tre stralci funzionali, di cui il primo presenta un costo di 53,50 milioni di euro, posto integralmente a carico del FSC 2007-2013, il secondo presenta un costo di 44,90 milioni di euro, con copertura integralmente da reperire, come già previsto dalla delibera n. 62/2011, mentre il terzo stralcio dovrà coprire le esigenze di ricostruzione di un ponte crollato nel 2013 sulla S.P. ex S.S. 176, il cui costo è pari a 1,6 milioni di euro, integralmente a carico del FSC 2007-2013;

Considerato infine che la proposta precisa, con riferimento a ulteriori 5 interventi relativi a infrastrutture strategiche stradali nella Regione Basilicata, che il relativo finanziamento disposto con la richiamata delibera n. 62/2011 attiene alle sole progettazioni necessarie per poter dar corso alle relative procedure di appalto e in particolare:

S.S. n. 95 “Costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese”, per 0,3 milioni di euro;

S.S. n. 95 “Adeguamento svincolo per Satriano”, per 0,3 milioni di euro;

Salerno-Potenza-Bari, Tronco I: Valico di Pazzano: collegamento S.S. 407 - S.S. 96 bis (circa 21 *km)*, per 2,5 milioni di euro;

Murgia-Pollino - tratto: Matera-Ferrandina-Pisticci, per 2,5 milioni di euro;

Gioia del Colle-Matera, per 1 milione di euro.

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 3327-P del 1° agosto 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, e posta a base della presente seduta;

Udita l’illustrazione della proposta svolta in seduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche per la coesione territoriale;

Delibera:

Con riferimento alle infrastrutture strategiche interregionali e regionali di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 62/2011 (punto 2, lettera B, tavola 9 ed elenco allegato) e alle relative assegnazioni previste dalla stessa delibera a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013, viene disposto, in esito alle determinazioni regionali indicate in premessa, l’aggiornamento dell’elenco relativo alle opere stradali da realizzare nella Regione Basilicata, con particolare riguardo ai seguenti interventi:

1. “S.S. n. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi. Interventi di messa in sicurezza”.

L’intervento — di cui viene confermata l’assegnazione complessiva di 35,1 milioni di euro a carico del FSC 2007-2013 già disposta con la delibera n. 6212011 a fronte di un costo totale di 200 milioni di euro — è articolato in tre stralci funzionali, dei quali il primo integralmente finanziato con copertura, per 10 milioni di euro, a carico di risorse regionali già disponibili e, per 22,77 milioni di euro, a carico del FSC 2007-2013 e il secondo altresì integralmente finanziato, per un importo di 12,33 milioni di euro, a valere sul FSC 2007-2013. Viene inoltre confermato l’ulteriore fabbisogno di 154,90 milioni di euro — già previsto dalla delibera n. 62/2011 — per la copertura finanziaria del terzo stralcio, che resta integralmente da reperire.

2. “Murqia-Pollino, tratto “Basentana- S.S. Sinnica (Pisticci-Tursi)”.

L’intervento — di cui viene confermata l’assegnazione complessiva di 55,1 milioni di euro a carico del FSC 2007-2013 già disposta con la delibera n. 62/2011 a fronte di un costo totale di 100 milioni di euro — è articolato in tre stralci funzionali, di cui il primo è posto integralmente a carico della predetta assegnazione FSC 2007-2013 per un importo di 53,50 milioni di euro, il secondo stralcio presenta un fabbisogno da coprire pari a 44,90 milioni di euro, come già previsto dalla delibera n. 62/2011, mentre per il terzo stralcio — relativo alla ricostruzione di un ponte crollato nel 2013 sulla S.P. ex S.S. 176 — il costo complessivo di 1,6 milioni di euro è integralmente posto a carico della predetta assegnazione FSC 2007-2013.

3. Per i seguenti ulteriori interventi relativi a infrastrutture strategiche stradali nella Regione Basilicata, compresi nell’elenco allegato alla citata delibera n. 62/2011, le relative assegnazioni già disposte dalla medesima delibera a carico del FSC 2007-2013 sono finalizzate alla copertura dei fabbisogni connessi alle progettazioni necessarie per poter dar corso alle relative procedure di appalto:

S.S. n. 95 “Costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese”, per un importo di 0,3 milioni di euro;

S.S. n. 95 “Adeguamento svincolo per Satriano”, per un importo di 0,3 milioni di euro;

Salerno-Potenza-Bari, Tronco I: Valico di Pazzano: collegamento S.S. 407 -S.S. 96 bis (circa 21 *km)*, per un importo di 2,5 milioni di euro;

Murgia-Pollino - tratto: Matera-Ferrandina-Pisticci, per un importo di 2,5 milioni di euro;

Gioia del Colle-Matera, per un importo di 1 milione di euro.

Per quanto non espressamente disposto con la presente delibera, resta fermo quanto previsto dalla delibera n. 62/2011 richiamata in premessa.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3585

14A09375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immunoglobuline anti-linfociti T umani Fresen*ius*».

Estratto determina V&A n. 2365/2014 del 10 novembre 2014

Medicinale: IMMUNOGLOBULINE ANTI-LINFOCITI T UMANI FRESENIUS.

Procedura EU n. AT/H/0478/001/II/005.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

da:

Sezione 3.2.S.2.3 e 3.2.P.4 del CTD

Fosfato

0.903 - 0.998g/L

9.51 - 10.51mmol/L

a:

Sezione 3.2.S.2.3 e 3.2.P.4 del CTD

Fosfato

0.903 - 1.090g/L

9.51 - 11.48mmol/L,

relativamente al medicinale: Immunoglobuline Anti-Linfociti T Umani Fresen*ius* ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Neovii Biotech GmbH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09276

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Dr. Reddy's».

Estratto determina V&A n. 2366/2014 del 10 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's S.r.l., Via Fernanda Wittgens, 3, 20123 - Milano (MI), codice fiscale 01650760505.

Specialità medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DR. REDDY'S.

Confezioni AIC:

041790015 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al;

041790027 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al;

041790039 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al;

041790041 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790054 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790066 - "150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790078 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al;

041790080 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al;

041790092 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al;

041790104 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790116 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790128 - "300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790130 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790142 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790155 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister pvc/pvdc/al;

041790167 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister al/al;

041790179 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister al/al;

041790181 - "300 mg/25 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister al/al,

alla società Esseti Farmaceutici S.r.L., Via Raffaele de Cesare, 7, 80132 - Napoli (NA), codice fiscale 01172090639.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09277

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Dr. Reddy's».

Estratto determina V&A n. 2367/2014 del 10 novembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Dr. Reddy's S.r.l., Via Fernanda Wittgens, 3, 20123 - Milano (MI), codice fiscale 01650760505.

Specialità medicinale: ATORVASTATINA DR. REDDY'S.

Confezioni AIC:

040128011 - "10 mg compresse rivestite con film" 10 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128023 - "10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128035 - “10 mg compresse rivestite con film “ 28 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128047 - “10 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128050 - “10 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128062 - “10 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128074 - “10 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128086 - “20 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128098 - “20 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128100 - “20 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128112 - “20 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128124 - “20 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128136 - “20 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128148 - “40 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128151 - “40 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128163 - “40 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128175 - “40 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128187 - “40 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128199 - “80 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128201 - “80 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128213 - “80 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128225 - “80 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister pvc/al/pa/al;

040128237 - “80 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/al/pa/al,

alla società Esseti Farmaceutici S.r.l., Via Raffaele de Cesare, 7, 80132 - Napoli (NA), codice fiscale 01172090639.

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all’art. 2, comma 1, della medesima determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09278

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Actavis».

Estratto determina V&A n 2368/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU n° UK/H/1789/001/II/013

E’ autorizzata la seguente variazione: B.II.e.1.b.2

Modifica del confezionamento primario del prodotto Finito

Modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore

Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici aggiunta di un nuovo tipo di tappo in gomma per il confezionamento primario

Relativamente al medicinale DOCETAXEL ACTAVIS ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

TITOLARE AIC: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09279

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Femara».

Estratto determina V&A n. 2369/2014 del 10 novembre 2014

Autorizzazione della variazione:

C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza;

C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell’etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Relativamente al medicinale: FEMARA nelle forme e confezioni sottoelencate:

033242013 - 30 compresse 2,5 mg;

033242025 - 100 compresse 2,5 mg;

033242037 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in Blister Pvc/Pe/Pvdc;

033242049 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in Blister Pvc/Pe/Pvdc/Al;

033242052 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in Blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD.

Numeri di procedura: FR/H/0110/001/II/061/G FR/H/0110/001/II/071/G

Si autorizzano le modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto ai paragrafi 4.2, 4.6, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3, e ai corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo.

Stampati

1. Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all’ Etichettatura.

2. In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’A.I.C. che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposi-

zione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09280

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Hiberix».

Estratto determina V&A n. 2370/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU n.: BE/H/XXXX/WS/010.

Autorizzazione della variazione:

B.II.b.1. Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito;

c) Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del condizionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche per prodotti medicinali biologici/immunologici prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;

B.II.b.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito;

b) Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici relativamente al medicinale HIBERIX (BE/H/9001/01/WS/01).

È autorizzata l'aggiunta degli edifici SA04 (Saint-Amand) e SA03 (Saint-Amand) presso il sito SAE (Saint- Amand-les-Eaux, Francia) della GlaxoSmithKline Biologicals (GSK *Bio)*, per la formulazione, il riempimento e la liofilizzazione del vaccino Hib-non adsorbito, sia da solo che come componente dei vaccini DTPa+Hib e DTPa-IPV+Hib; gli edifici SA03 e SA04 (S. Amand) si autorizzano rispettivamente per la formulazione e per il riempimento-liofilizzazione.

Inoltre è autorizzata l'aggiunta dell'edificio SA01 (Saint-Amand) per il test di sterilità QC del bulk finale e del contenitore finale.

Relativamente al medicinale «Hiberix» nelle forma e confezioni:

031902012 - «Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flaconcino polvere (1 dose)+siringa preriempita solvente 0,5 ml con ago separato;

031902024 - «polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere (1 dose) + siringa preriempita di solvente da 0,5 senza ago.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09281

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Testim».

Estratto determina V&A n. 2360/2014 del 10 novembre 2014

Procedura EU n.: UK/H/0645/001/II/047.

B.II.d.1 Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito;

e) Modifica che non rientra nei limiti di specifica approvati.

È autorizzata la seguente variazione:

modifica delle specifiche del prodotto finito sia al rilascio sia alla shelf-life, come da tabella di seguito riportata:

Impurezza	Release		Shelf-life	
	da ≤	a ≤	da ≤	a ≤
6-α-idrossitestosterone	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%
6-β-idrossitestosterone	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%
6-ketotestosterone	0.6%	0.3%	0.6%	0.8%
6-α-idroperossitestosterone	0.5%	0.2%	0.5%	0.6%
6-β-idroperossitestosterone	0.9%	0.7%	0.9%	1.5%
Androsten-3,17-dione	0.5%	0.2%	0.5%	0.2%
Impurezze non specificate del testosterone (Non-A, B, C, *D)*, ciascuna	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%
Impurezze totali del testosterone*	2.2%	1.4%	2.2%	3.3%

*esclusi l'epi-testosterone e l'androstendione enol etere.

Relativamente al medicinale: TESTIM ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09282

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Confidex».

Estratto determina V&A n. 2361/2014 del 10 novembre 2014

Autorizzazione della variazione:

C.I.4 Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Relativamente al medicinale: CONFIDEX.

Numero di procedura: DE/H/0477/002-003/II/045.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto sezioni 4.4, 4.8, 5.2, 6.6. e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Confidex», nelle forme e confezioni sottoelencate:

038844015 - «500 polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino vetro di polvere+1 flaconcino vetro con 20 ml solv.+dispositivo trasf. con filtro;

038844027 - «1000 polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro con 40 ml sol+dispositivo trasf. con filtro.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: CSL Behring GMBH.

Stampati

1. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al Riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09283

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Parrocchia S. Francesco d'Assisi, in Parma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 21 novembre 2014, viene soppressa la Parrocchia S. Francesco d'Assisi, con sede in Parma.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultasse titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia S. Maria della Pace, con sede in Parma.

14A09311

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Olio di Calabria»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Olio di Calabria» come indicazione geografica protetta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, presentata Comitato Promotore IGP Olio di Calabria via C. Marini n. 19 - 87100 Cosenza, ed acquisito inoltre il parere della Regione Calabria, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno pervenire, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare dell'ippica e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica – Ex PQA III – via XX Settembre n. 20, 00187 Roma – entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dalle sole persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e residenti sul territorio nazionale.

Dette opposizioni sono ricevibili se pervengono al Ministero nei tempi sopra esposti, pena irricevibilità nonché, se con adeguata documentazione, dimostrano la mancata osservanza delle condizioni di cui all'art. 5 e all'art. 7, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostrano che la registrazione del nome proposto è contraria all'art. 6, paragrafo 2, 3 o 4 del Regolamento (UE) n. 1151/2012; dimostra che la registrazione del nome proposto danneggia l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012; forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

Il Ministero, ove le ritenesse ricevibili, seguirà la procedura prevista dal decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 25 ottobre 2013, prima dell'eventuale trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette opposizioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «OLIO DI CALABRIA»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" è riservata all'olio extravergine d'oliva ottenuto da olive prodotte nel territorio della Regione Calabria rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine d'oliva ad Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" deve rispondere ai parametri specifici per come di seguito indicati.

Caratteristiche organolettiche:

Colore: dal verde al giallo paglierino con variazione cromatica nel tempo.

Caratteristiche olfatto/gustative:

Descrittore	Mediana
Fruttato di oliva	2 – 8*
Nota aromatiche specifiche: erbaceo e/o carciofo e/o floreale	> 1 - ≤ 8
Amaro	3 - 6
Piccante	4 - 6

*CVr% minore o uguale a 20

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acido oleico (%): ≥ 70;

Acidità (%): ≤ 0,50;

Numero perossidi (meq O_2/kg): ≤ 12 meq O_2/kg;

Spettrofotometria UV K_{232}: ≤ 2,20;

Spettrofotometria UV K_{270}: ≤ 0,20;

Fenoli - Polifenoli totali: ≥ 200 ppm.

I parametri qualitativi non espressamente citati sono in ogni caso conformi alla vigente normativa U.E. per gli oli extravergine di oliva.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'olio extravergine d'oliva ad Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Calabria.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna, gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione degli oliveti, dei produttori, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, la tenuta di registri di produzione e di confezionamento nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

L'Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto da olive delle seguenti cultivar, presenti da sole o congiuntamente negli oliveti.

Cultivar prevalenti che devono essere presenti negli oliveti da sole o congiuntamente in misura non inferiore all'80%:

Carolea, Dolce di Rossano (Sin.: Rossanese), Sinopolese (Sin.: Chianota Coccitana), Grossa di Gerace (Sin.: Mammolese, Geracitana, Dolce), Tondina (Sin.: Roggianella) Ottobratica (Sin.: Dedarico, Perciasacchi), Grossa di Cassano (Sin.: Cassanese), Tonda di Strongoli.

Cultivar di origine regionale che possono essere presenti negli oliveti da sole o congiuntamente in misura massima del 20%:

Nostrana, Spezzanese, Santomauro, Dolce di Cerchiara, Tombarello, Ciciarello, Zinzifarica, Galatrese, Tonda di Filogaso, Tonda di Filadelfia, Borgese, Pennulara, Mafra, Dolce di Cerchiarao, Vraja, Agristigna, Corniola.

È ammessa la presenza negli oliveti in virtù della loro funzione di impollinatori di altre cultivar, in misura non superiore al 3%.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento, i sistemi di potatura e la irrigazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" IGP di cui all'art. 1, devono essere quelli tradizionalmente usati o, in ogni modo, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

I sesti di impianto consentiti prevedono un investimento massimo di 416 piante per ettaro.

Per ciò che attiene alle forme di allevamento dell'olivo, sono consentite quelle tipiche dell'ordinamento produttivo regionale quali vaso (policonico, cespugliato, aperto), globo e ad asse verticale.

La potatura, negli impianti di tipo tradizionale con investimento massimo di 150 piante per ettaro, deve essere effettuata con periodicità almeno biennale, mentre negli impianti intensivi con investimento da 151 a 416 piante per ettaro, è d'obbligo l'intervento di potatura annuale.

L'irrigazione degli oliveti è consentita in tutti gli impianti, con volumi di adacquamento rispettosi dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.

Gli apporti annui complessivi di fertilizzazione, devono avvenire nel rispetto dei disciplinari di produzione integrata della Regione Calabria.

La difesa antiparassitaria degli oliveti è eseguita nel rispetto delle indicazioni dei servizi di lotta guidata operanti nel territorio della Regione Calabria e del citato disciplinare di produzione integrata della Regione Calabria, sono vietati i trattamenti al terreno con prodotti diserbanti o dissecanti durante il periodo di maturazione delle olive. È d'obbligo la raccolta delle olive direttamente dalla pianta, sia essa realizzata manualmente, per il tramite di ausili meccanici di agevolazione, o con scuotitori, mentre è vietato l'utilizzo delle olive cadute naturalmente sul terreno e sulle reti permanenti.

È vietato l'uso di prodotti chimici che provochino o agevolino l'abscissione dei frutti (cascolanti).

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" deve essere effettuata nel periodo compreso tra il 15 settembre ed il 15 gennaio dell'annata di produzione olearia.

Le olive raccolte dovranno essere trasportate con cura, in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione. È vietato l'uso di sacchi o balle. L'eventuale conservazione delle olive presso i frantoi, deve avvenire in strati sottili in cassette, cassoni o altri contenitori rigidi che favoriscano l'aereazione, evitando fenomeni di surriscaldamento e/o fermentazione. Le olive raccolte devono essere conservate

in frantoio fino alla fase di molitura che deve avvenire entro, e non oltre, le 24 ore successive alla raccolta.

Le olive raccolte devono presentarsi: sane, indenni da attacchi di mosca olearia, o con esiti d'infestazione inferiore al 10%. La produzione massima di olive ad ettaro non potrà essere superiore a 12 tonnellate, mentre la resa massima in olio è fissata al 20%.

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine d'oliva ad Indicazione Geografica Protetta di cui all'Art.1 devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua.

Ogni altro trattamento è vietato. I processi di trasformazione consentiti per la produzione dell'olio extravergine d'oliva di cui all'Art. 1 sono esclusivamente di tipo meccanico, realizzati in impianti con sistema di estrazione in continuo, dove non si registra alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. La temperatura massima di lavorazione consentita in frantoio è di 30° C.

Dopo l'estrazione, l'olio deve essere conservato in recipienti di acciaio inox o di altro materiale idoneo alla conservazione dell'olio, perfettamente puliti e senza tracce di detergenti, ubicati in locali freschi ed asciutti con valori di temperatura compresi tra i 12° C ed i 20° C per la conservazione ottimale dell'olio extravergine di oliva, al fine di evitare variazioni indesiderate delle caratteristiche chimiche ed organolettiche tipiche del prodotto.

Prima del confezionamento l'olio deve essere sottoposto a decantazione naturale, filtrazione, o altro mezzo di tipo fisico idoneo ad allontanare eventuali residui di lavorazione (morchie, acque di vegetazione). Per ciò che riguarda lo stoccaggio nei contenitori, è possibile utilizzare gas inerti.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

L'olivo è l'elemento fondante dell'identità della Calabria. Stando alle ipotesi scientifiche più accreditate dei tre centri di diversificazione dell'olivo di uno, quello risalente all'età del Bronzo, si colloca nel Sud Italia. Sebbene sia di uso assai comune attribuire l'introduzione della coltura dell'olivo in Italia ai primi coloni greci giunti nel meridione intorno al VIII secolo a.C. questa ipotesi è, ormai, in netto contrasto con alcune evidenze archeologiche che attestano come - in alcuni centri tra cui la Calabria - la presenza dell'olivicoltura sia ben più antica e databile all'età del Bronzo antico.

In Calabria la coltivazione dell'olivo e la produzione dell'olio non è quindi solo un fatto economicamente rilevante, ma è una attività strettamente legata al contesto sociale, culturale e storico-ambientale di questa terra.

Il clima tipicamente mediterraneo della Calabria, con le sue evidenti peculiarità, dovute alla sua particolare conformazione ed orografia, ha influenzato profondamente la storia e la diffusione della pianta di olivo in questa regione. Ciò in virtù delle condizioni bio-pedo-climatiche uniche e peculiari rispetto al resto della penisola, sia in termini di temperature medie che di escursione termica, umidità, piovosità, precipitazioni, vento ed eliofania, radiazione solare quindi temperatura del suolo.

La temperatura, in particolare, è il fattore ambientale più importante nel limitare l'areale di coltivazione ed in grado di condizionare le performance sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Terreni in cui insiste l'olivo risultano di differente morfologia e costituzione frutto di complesse vicende geologiche e tettoniche che hanno portato alla costruzione di una struttura particolarmente articolata la cui influenza sulle peculiarità del prodotto è modulata più dall'effetto combinato di vari fattori ambientali, che non dall'esclusiva influenza della qualità del terreno.

Le cultivar prevalenti di cui art. 5 sono le più antiche varietà regionali ed il suo areale di elezione ricade nelle aree in cui ebbe inizio la colonizzazione magno-greca.

La scelta delle cultivar di cui all'art. 5, quali cv. prevalenti è quindi legata, oltre che a ragioni tecniche, a ragioni economico-sociali dal momento che tale scelta comporta la valorizzazione della realtà olivicola dell'intera regione.

La coltivazione delle cultivar prevalenti è diffusa infatti su tutto il territorio regionale, sia pure con aree più specializzate. Tali cultivar favoriscono l'ottenimento di olio con caratteristiche chimiche e sensoriali omogenee specifiche, ben individuabili che ne definiscono un profilo ben riconoscibile dal consumatore.

Tra le "particolarità sensoriali" che lo rendono unico, vi sono in primo luogo il fruttato di oliva verde o appena invaiata, le specificità aromatiche rappresentate dalle note floreali e di carciofo, accompagnate da persistenti sentori di erba appena sfalciata, sfoglia, e pomodoro (verde/maturo). Al gusto si fa apprezzare per la struttura armonica dei suoi costituenti, che lo rendono mediamente dotato di amaro e piccante. Si possono rilevare frequentemente sentori di erbe aromatiche (origano, timo, salvia, basilico e menta).

Infine, ma certamente da sottolineare, l'altra particolarità che lo contraddistingue dagli altri oli extra vergini, probabilmente conferita dal "territorio" e dalle cultivar prevalenti, rappresentata da un caratteristico e piacevole retrogusto di mandorla fresca, apprezzabile in chiusura e presente ogni qualvolta si degusta un olio prodotto in Calabria. Da quanto esposto emerge che le consolidate operazioni che a partire dalle tecniche colturali e trasformazione delle olive consentono l'ottenimento di un olio extra-vergine di oliva unico, che trae origine da un "terroir" unico e peculiare, inteso sia come valore culturale che territoriale.

Ciascuna annata, con il suo decorso climatico, fa storia a se stante e solo la millenaria conoscenza tramandata per innumerevoli generazioni può determinare il risultato descritto nei precedenti paragrafi.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo incaricato è Suolo e Salute - Sede Legale e Amministrativa: Via Paolo Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU) Italia - Codice di riconoscimento Ministeriale Nr. IT ASS004 - Tel +39 0721 860543 - Fax +39 0721 869679 - E-mail: info@suoloesalute.it.

Art. 8.

Designazione e presentazione

All'Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore". Sono ammessi i riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziare l'operato dei singoli produttori o le tecniche di produzione, quali: "monovarietale" seguito dal nome della varietà utilizzata, "raccolto meccanicamente", ecc., preventivamente autorizzati dall'Organismo di controllo.

È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L'uso di nomi d'aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione d'aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se il confezionamento è avvenuto nell'azienda medesima.

In etichetta si può far riferimento ai comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva, utilizzando caratteri non superiori alla metà di quelli stabiliti per la designazione dell'I.G.P. "Olio di Calabria" e in modo tale da non confondersi con il marchio stesso.

Il nome dell'Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. Sull'etichetta deve inoltre essere riportato il logotipo descritto nel presente art. 9 ed il simbolo europeo della IGP.

L'olio extravergine d'oliva a Indicazione Geografica Protetta "Olio di Calabria" deve essere immesso al consumo in recipienti idonei quali bottiglie di vetro scuro, ceramica e terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5 sigillati e provvisti di etichetta.

In etichetta è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle olive. È consentito il riferimento all'olio ottenuto col metodo della produzione biologica.

L'etichetta dovrà riportare il logo della IGP "Olio di Calabria" come di seguito descritto: il logo per l'olio extravergine di oliva IGP "Olio di Calabria" si sviluppa all'interno di un'area rettangolare. Aprono la composizione una riproduzione tridimensionale dei Bronzi di Riace, emblema della Calabria e del suo forte legame con le terre bagnate dal Mediterraneo. Ad accoglierli due rami di olivo stilizzati, realizzati in vettoriale, legati da loro da tre olive di prima invaiatura che vogliono caratterizzare il marchio riproponendo i concetti di qualità, di appartenenza territoriale e di novità.

Adagiato sulla scritta Calabria, di cui segue la specificazione IGP - Indicazione Geografica Protetta - chiude il quadro la dicitura olio. Il font utilizzato per la componente testuale è Trajan pro; Font raffinato e di forte impatto visivo, mirato a sottolineare la regalità del prodotto.

L'ultima "O" della parola olio, fa da culla alla preposizione semplice "DI" per la quale è stato utilizzato il Font zapfino con l'intento di spezzare la rigidità del font principale senza però intaccare l'equilibrio visivo del marchio nella sua totalità.

I colori utilizzati comprendono gradazioni di verde oliva e oro, derivanti dall'utilizzo del modello CMYK (quadricromia).

14A09332

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero dell'interno concernente integrazioni alla descrizione delle voci contabili dei modelli allegati al decreto 14 maggio 2013 recante: «Certificazioni di bilancio di previsione 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 27 novembre 2014).

Il titolo dell'avviso citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pagina 20, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente:

«Integrazioni alla descrizione delle voci contabili dei modelli allegati al decreto 22 luglio 2014, recante: "Certificazioni di bilancio di previsione 2014 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni"».

14A09374

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-284) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.